

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1985

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TEODORI, AGLIETTA, MARIA ADELAIDE AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TESSARI ALESSANDRO

Presentata il 3 settembre 1980

Interpretazione autentica dell'articolo 93 del testo unico sulla scuola approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente abrogazione dell'obbligo del giuramento per gli insegnanti

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'azione di disobbedienza civile nonviolenta intrapresa con lo sciopero della fame fin dal 12 maggio 1980 dal professore bolognese Alessandro Galli per l'abrogazione dell'obbligo di giuramento per i docenti della scuola italiana non può e non deve lasciare indifferente il legislatore.

Chi sente come obbligo democratico la cancellazione dall'ordinamento italiano di leggi di ispirazione fascista quale appunto l'obbligo del giuramento — che certo non è la sola norma teoricamente e praticamente ispirata ad una concezione del-

lo Stato autoritario —, deve raccogliere immediatamente il messaggio di lotta e di libertà lanciato dal professore bolognese e tradurlo senza indugi in trasformazione legislativa ed istituzionale.

Anche il Presidente della Repubblica, con un suo autorevole e prestigioso intervento, ha levato ormai da alcuni mesi la sua voce affinché questo residuo del passato, purtroppo sancito da una disposizione del 1957, venga abrogato.

È per questo che noi proponiamo la abrogazione dell'articolo 11 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI. — DOCUMENTI

della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni ed integrazioni, non dovendosi ritenere applicabile la norma stessa ai sensi dell'articolo 93 del successivo decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, a tutto il personale docente e dirigente della scuola italiana.

L'istituto del giuramento, che è previsto in casi da determinare per legge dall'articolo 54 della Costituzione per i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, non può applicarsi ai docenti di ogni grado per un doppio ordine di motivi: perché è la stessa Costituzione con gli articoli 21 (« libertà di pensiero ») e 33 (« libertà di insegnamento ») che pone il quadro delle garanzie per chi esercita la professione di insegnante che, per definizione, non può che fondarsi sulla ricerca critica e quindi non può avere altro riferimento che non sia l'obbligo morale dell'individuo; e perché i decreti delegati del 1974 (decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417) nel disciplinare compiutamente la materia per il personale docente direttivo ed ispettivo della scuola non ha fatto alcun riferimento all'obbligo del giuramento e della promessa.

Del resto, al di là e prima ancora delle impostazioni teoriche che hanno mosso il professor Alessandro Galli nella sua disobbedienza civile e che sono alla base di una visione libertaria dei rapporti fra cittadini e Stato dei proponenti della presente proposta di legge, sta il precedente dell'esenzione dal giuramento per i professori universitari (articolo 6 decreto le-

gislativo luogotenenziale 5 aprile 1948, n. 238, e articolo 5 legge 18 marzo 1958, n. 311) a sancire il fatto che il docente, pur essendo preposto ad un pubblico ufficio, non svolge pubbliche funzioni.

È per queste ragioni che proponiamo l'immediata abolizione di una norma residua di un passato improntato ad una visione totalizzante ed autoritaria dello Stato. In questa occasione è bene ricordare quel pugno di professori universitari che di fronte all'introduzione dell'obbligo del giuramento in periodo fascista rifiutarono di sottomettersi alle imposizioni dello Stato Leviatano che sempre necessita di asservire anche le coscienze con atti di formale imposizione e rinunziarono alle cattedre universitarie pur di non venire a patti con le loro coscienze.

Alessandro Galli con la sua lunga e solitaria lotta attraverso l'obiezione di coscienza, ancora una volta, come i professori universitari antifascisti che lasciarono l'insegnamento per l'esilio o con il ritiro dalla vita pubblica, ha posto una questione di grande momento per il rispetto sostanziale della Costituzione repubblicana, per la libertà dei cittadini, e per la laicità dello Stato.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non possiamo attendere leggi quadro per risolvere un importante ma semplice problema. Non possiamo affidare la sua soluzione alle cavillose interpretazioni burocratiche. Non possiamo lasciare agli *escamotage* realistici lo scioglimento di un nodo di valore teorico. Chiediamo che il Parlamento liberi subito sulla nostra proposta!

PROPOSTA DI LEGGE
—**ART. 1.**

Con il rinvio previsto dall'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, non deve intendersi esteso al personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo, il disposto dell'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.